

DIETLINDE [redacted] elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato PAOLO FAVA, giusta procura a margine della seconda
pagina del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 52/2013 del TRIBUNALE di BOLZANO del
12/03/2013, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l'Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Andrea Manzi)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

CONSIDERATO IN FATTO

Nella causa iscritta al numero 3626/2010 R.G.C., promossa da Sanin [redacted]
Doris per ottenere un assegno di mantenimento a carico dei figli
[redacted] s, il Tribunale di Bolzano nominava
consulente tecnico d'ufficio il Geom. [redacted] Gerhard, conferendogli
l'incarico di determinare il valore delle donazioni compiute dall'attrice in favore
dei convenuti. Il CTU nominato, evidenziata l'esigenza dell'ausilio di un
commercialista, otteneva l'autorizzazione ad avvalersi del contributo del Dott.
PSAIER Manfred, il cui compenso veniva liquidato, con decreto del 17
novembre 2012, in €. 3.500,00 a titolo di spese vive soggette a rimborso.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione PERATHIONER Thomas,
sostenendo che al Geom. STAUDER non spettasse alcun rimborso delle spese
sostenute per l'ausilio del commercialista, non avendo quest'ultimo adempiuto al
proprio incarico.

Il Presidente del Tribunale di Bolzano, con ordinanza depositata il 12 marzo
2013, confermava il credito del CTU e rigettava l'opposizione, condannando



l'odierno ricorrente alla rifusione delle spese in favore del consulente d'ufficio
e della sorella Dietline, liquidando ai rispettivi difensori compensi
per € 2.000,00 e 1.600,00.

Con ricorso notificato il 10 maggio 2013, PERATHONER Thomas ha
domandato la cassazione del provvedimento suindicato per due motivi.

Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del Decreto
Ministeriale n. 140 del 2012, contenente i parametri per la liquidazione giudiziale
dei compensi spettanti agli avvocati.

Dietlinde e il Geom. Gerhard hanno resistito con
controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del primo
motivo di ricorso, inammissibile il secondo.

In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria
illustrativa ex art. 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

La relazione ex art. 380 bis c.p.c. del consigliere designato è del seguente tenore:

*"In via preliminare, è opportuno rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità
avanzata dalla controricorrente PE Dietlinde, la quale ha contestato la
validità della procura posta a margine del ricorso, evidenziando che quest'ultima è stata
rilasciata per la difesa "in tutte le fasi e gradi di giudizio cui si riferisce questo atto" e non,
specificamente, per la fase di legittimità. L'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla
resistente, consolidatosi in numerosi precedenti di questa Corte, non attribuisce, invero,
autonoma rilevanza invalidante alla sola circostanza che la procura sia conferita per tutti i
gradi e le fasi del giudizio, ma piuttosto al fatto che essa sia stata rilasciata anteriormente alla
pubblicazione del provvedimento impugnato, impedendo di rilevarne in via interpretativa il
riferimento al giudizio di legittimità (ex multis, Cass., SS.UU., n. 488 del 2000). Nella*

specie, la procura in contestazione non può che ritenersi "speciale" rispetto al ricorso in discussione, poiché la stessa risulta apposta a margine del ricorso e sottoscritta in data 10 maggio 2013, quindi successivamente al deposito dell'ordinanza impugnata, conclusiva del precedente giudizio di opposizione.

Passando allo scrutinio del merito del ricorso, è possibile rilevare la fondatezza della prima censura avanzata dal ricorrente, il quale afferma di non essere tenuto a rifondere le spese giudiziali in favore della sorella Dietlinde, litisconsorte necessaria del giudizio di opposizione, del tutto priva di un interesse antagonista, contrapposto a quello dell'opponente, perché tenuta in solido al pagamento dei compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio.

Sul punto, è opportuno ribadire quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3024 del 2011, secondo la quale l'applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. presuppone la sussistenza in capo alla parte vittoriosa di un interesse qualificato a resistere nel giudizio instaurato dall'avversario. Ne deriva che, nel caso dei giudizi incidentali avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, l'opponente non è mai tenuto a rifondere le spese sostenute dalla controparte del giudizio originario, intervenuta in qualità di litisconsorte necessario, anche quando le difese articolate da quest'ultima contrastino con le censure poste a fondamento dell'opposizione. La ragione di ciò risiede evidentemente nella peculiarità del giudizio in questione, il quale ha ad oggetto spese sostenute nell'interesse superiore della funzione giudiziaria e dunque nell'interesse di entrambe le parti, le quali sono tenute in solido a corrispondere le somme liquidate al consulente tecnico d'ufficio, a prescindere dall'effettiva ripartizione interna delle spese giudiziali (ex multis, Cass., nn. 25179/2013; 23586/2008). Pertanto, essendo il fine ultimo dell'opposizione la riduzione di suddetto obbligo, il litisconsorte che decide di prendere parte al giudizio può intervenire unicamente al fine di sostenere le ragioni dell'opponente, in quanto egli manca dell'interesse e della legittimazione passiva a proporre eccezioni concernenti l'oggetto del giudizio principale o l'utilità della relazione del CTU ai fini della soluzione della controversia originaria, essendo queste tematiche del tutto estranee all'oggetto del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 170 del T.U. sulle spese giudiziali (così, sempre, Cass., sez. 2, n. 3024/2011).



Allo stesso modo, anche nel caso di specie è possibile rilevare l'errore in cui è incorso il giudice del merito nel configurare l'odierna resistente quale convenuta avente diritto alla rifusione delle spese sostenute per la difesa. Le argomentazioni sviluppate dalla F R avverso l'opposizione proposta dal fratello appaiono, infatti, irrilevanti e inammissibili perché dedotte da una parte del tutto priva di legittimazione passiva, in quanto anch'essa interessata a ottenere la riduzione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio. Del resto, come anticipato, oggetto della controversia è unicamente il supposto inadempimento del commercialista ausiliario Psaiè e non l'utilità o la veridicità degli accertamenti resi dal Geom. S.

i quali sono stati valutati nel corso del giudizio principale e ivi, eventualmente, dovevano essere contestati. L'originaria contrapposizione tra le due parti non si riflette nel successivo giudizio d'opposizione, dove l'esistenza di un interesse comune, evidenziato dal fatto che la ER si era rimessa alla decisione del Tribunale, impone di escludere che l'una possa essere tenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'altra, suggerendo all'opposto una loro contestuale condanna in favore del CTU convenuto.

Con la seconda censura dedotta, da ritenersi assorbita nella parte relativa ai compensi del difensore della il ricorrente contesta la liquidazione delle somme spettanti all'avvocato del CTU STAUDER, proponendo a tal fine una diversa, e asseritamente più equa, tecnica di applicazione degli scaglioni tariffari previsti dal D.M 140 del 2012.

Tale impugnazione, tuttavia, non appare suscettibile di accoglimento, in quanto evidentemente inammissibile.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'attività di liquidazione degli onorari degli avvocati, essendo quest'ultima riservata al giudice del merito, non può essere oggetto di contestazione in sede di legittimità, salvo che il ricorrente deduca la violazione dei minimi tariffari, specificando le singole voci violate e gli effettivi importi liquidati (così, v. Cass., sez. 2, n. 3178 del 2003). L'odierno ricorrente, invece, pur avendo esaurientemente indicato il valore della controversia, lo scaglione applicabile ed effettivamente applicato, nonché le somme liquidate, ha contestato l'esercizio di un potere ontologicamente discrezionale del giudice, senza dedurre la violazione dei minimi imposti dalla legge. Del resto, la soluzione ermeneutica da lui

Tenuto conto che comunque il consulente tecnico di ufficio è risultato creditore, pure a fronte dell'accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate tra le parti.

P . Q . M .

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato;
decidendo la causa nel merito, elimina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore di : Dietlinde e ridetermina le spese del medesimo giudizio in favore dello : in €. 850,00 per compensi;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^a Sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2015.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario

~~PAOLO TALARICO~~



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

11 LUG 2016

Il Funzionario Giudiziario

~~PAOLO TALARICO~~

